

STATUTO

PROGETTO MONDO MLAL

Ente del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017

Art. 1. Denominazione

Ispirata da valori di equità, giustizia sociale e solidarietà tra le persone e i popoli, e dalla difesa dei diritti umani, è costituita, come Organismo di Cooperazione e di Volontariato Nazionale e Internazionale, l'Associazione: "Progettomondo" (in seguito: "Associazione"), già Movimento Laici America Latina (MLAL), poi Movimento Laici America Latina ProgettoMondo (MLAL ProgettoMondo), e già ProgettoMondo Movimento Laici America Latina - Onlus (ProgettoMondo Mlal).

L'Associazione, costituita in data 6 giugno 1972 come associazione di volontariato internazionale, ha conseguito l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi della legge 49/1987 e attualmente risulta iscritto come OSC all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n.125/2014 con decreto n. 2016/337/000228/1 del 12/04/2016. E' iscritta al Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Verona al n. 32/P.

Art. 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione sarà "Progettomondo - ETS" oppure "Progettomondo - Ente del Terzo Settore.

L'Associazione dal momento dell'iscrizione al RUNTS utilizzerà l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il presente articolo è efficace dal momento dell'iscrizione al RUNTS.

Art. 3. Sede - Durata

L'Associazione ha sede nel comune di Verona (Italia) e opera sia a livello nazionale che internazionale. Possono pertanto essere istituite altre sedi secondarie, sezioni, gruppi e uffici locali sia in Italia che all'estero, con decisione del Comitato di Gestione.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 4. Scopi e finalità

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Essa opera nei seguenti settori:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n) art. 5 D.lgs. 117/2017);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) art. 5 D.lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;)) (lettera e) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u) art. 5 D.lgs. 117/2017)

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) art. 5 D.lgs. 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) art. 5 D.lgs. 117/2017).

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- sviluppare e consolidare relazioni di solidarietà con partner italiani e dei diversi continenti atte a favorire un più equo rapporto tra i Popoli;

- sviluppare le capacità delle persone che soffrono povertà, violenza, discriminazione, sfruttamento e violazioni di diritti, perché diventino protagonisti

del cambiamento;

- individuare vie per la riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali nei e tra i Paesi;
- contribuire ad una mobilitazione globale per la sostenibilità del pianeta in base al principio di corresponsabilità;
- proporsi, oltre che come agente di cambiamento, come veicolo di scambio tra i popoli, per favorire il dialogo tra le culture.

Art. 5. Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. la realizzazione di programmi di cooperazione tra organizzazioni rappresentative della società civile e di realtà popolari, volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale;
- b. la realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, anche in consorzio con istituzioni pubbliche e private nell'ambito di politiche nazionali e internazionali e/o di cooperazione decentrata;
- c. la promozione dell'interscambio di persone ed operatori impegnati nei diversi ambiti di intervento;
- d. la promozione di iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di impegno solidale, atti a promuovere l'incontro e lo scambio tra i popoli, con specifica attenzione anche verso fenomeni migratori;
- e. il sostegno ad azioni volte a promuovere una normativa e un'azione della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali coerenti con lo spirito di collaborazione tra i popoli salvaguardando e valorizzando l'autonomia delle Associazioni quali espressioni di istanze popolari e democratiche presenti nella società civile;
- f. la promozione e la realizzazione di attività formative sui temi dell'educazione alla cittadinanza globale indirizzate anche alla formazione professionale, umana e scientifica e all'aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado;
- g. la promozione di iniziative di economia sociale, di finanza sociale, di commercio equo solidale e di turismo responsabile;
- h. la promozione e la conoscenza, in Italia e all'Estero, delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi;
- i. la promozione e l'articolazione di un'ampia rete di partecipazione di persone, anche attraverso la costituzione di gruppi locali, secondo modalità definite dal regolamento associativo;
- l. la collaborazione con altri enti, organizzazioni pubbliche e private, e la partecipazione a reti nazionali ed internazionali;
- m. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per la realizzazione delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà partecipare, sia in Italia che all'estero, in Reti e aggregazioni, enti e fondazioni con oggetto sociale e/o finalità affini purché senza scopo di lucro.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

SOCI

Art. 6. Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci; le cariche sociali sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7. Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Comitato di Gestione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 8. Procedura di ammissione

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e la loro accettazione è deliberata dal Comitato di Gestione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato di Gestione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 9. Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, secondo quanto previsto nel regolamento;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati prima della convocazione dell'Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti attuativi dello stesso;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi

sociali.

Art. 10. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venir meno per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento.

Il recesso può essere esercitato liberamente da ciascun socio in qualsiasi momento, ed ha effetto, così come nel caso di morte o di scioglimento, dal momento in cui ne viene data comunicazione al Comitato di Gestione.

L'esclusione può essere deliberata dal Comitato di Gestione nei seguenti casi:

- a. per accertati motivi di incompatibilità;
- b. per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto;
- c. per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ad un anno;
- d. per aver in qualunque modo danneggiato moralmente o materialmente l'associazione.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

ASSEMBLEA

Art. 11. Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 12. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

Compete all'Assemblea oltre a quanto obbligatoriamente previsto dalla legge o già specificatamente previsto nello Statuto:

in sede ordinaria:

- a. approvare il bilancio consuntivo e deliberare la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura del disavanzo;
- b. eleggere o revocare il Presidente dell'Associazione;
- c. eleggere o revocare i membri del Comitato di Gestione;
- d. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- e. eleggere e revocare l'Organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- f. approvare l'eventuale Bilancio Sociale;
- g. approvare eventuali regolamenti attuativi dello statuto;
- h. approvare ed eventualmente modificare la Carta dei Valori e il Codice Etico;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti (D.Lgs. 117, art. 25 co. 1)
- j. deliberare, nell'ambito di documenti programmatici, direttive d'ordine generale per l'attività dell'Associazione;
- k. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- l. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente, dalla maggioranza del Comitato di Gestione o da almeno un quinto dei soci.

In sede straordinaria:

- m. deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione (art. 27);

- n. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- o. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera semplice da inviarsi a tutti i soci agli indirizzi indicati nel libro soci.

Per i soci che ne abbiano comunicati gli indirizzi, la posta elettronica può sostituire la lettera purché assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente deve comunque procedere ad una sua convocazione, senza ritardo, in presenza di una richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione. Qualora il Presidente non vi provveda entro 60 giorni dalla richiesta validamente presentata, vi dovrà provvedere l'Organo di Controllo.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni in caso di particolari ragioni, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il programma, nonché eventuali documenti di programmazione pluriennale.

Art. 14. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo, da una persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario, salvo i casi in cui per legge o per scelta del Comitato di Gestione, il verbale debba essere redatto da un notaio, e due scrutatori qualora il Presidente ne ravveda l'opportunità.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro socio; la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.

Ogni socio non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea, in sede ordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda

convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni in sede ordinaria, comprese le elezioni delle cariche sociali, sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti presenti in Assemblea, con esclusione delle delibere di revoca del Presidente, dei membri del Comitato di Gestione, dell'eventuale Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale dei Conti, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in assemblea.

Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera che il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, anche in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza e audio-conferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 15. Composizione del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di membri compresi fra un minimo di cinque ed un massimo di nove, eletti tra i soci. Il numero dei membri del comitato da eleggere è determinato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina del numero minimo dei membri del Comitato e provvederà, altresì, a redigere apposita graduatoria dei candidati non eletti.

Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, come altresì durerà quattro anni la graduatoria dei non eletti.

I membri del Comitato di Gestione possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Se uno o più componenti del Comitato di Gestione lasciano vacante la carica per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento, il Comitato di Gestione può procedere alla loro sostituzione con il primo membro dei non eletti preso dalla graduatoria, tra gli aventi diritto.

Nel caso in cui non fossero presenti più membri non eletti nella graduatoria redatta per le elezioni del Comitato di Gestione, l'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo membro che durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo medesimo.

Solo nel caso di cessazione di più membri del Comitato di Gestione che comporti il venir meno del numero minimo previsto dallo Statuto, si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea Ordinaria per la nomina dell'intero nuovo organo amministrativo.

I membri del Comitato di Gestione decadono qualora perdano la qualità di socio.

Art. 16. Compiti del Comitato di Gestione

Competono al Comitato di Gestione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione e l'attuazione delle sue finalità, da realizzarsi secondo i programmi e le eventuali direttive dell'Assemblea.

In particolare competono al Comitato di Gestione:

- a) approvare i documenti di pianificazione strategica;
- b) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci ordinari;
- c) definire la quota annuale di adesione all'Associazione;
- d) redigere il bilancio consuntivo da approvare in Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e) redigere e presentare in via informativa il bilancio preventivo ai soci in Assemblea;
- f) approvare l'eventuale Bilancio Sociale da presentare ai soci;
- g) approvare i documenti che definiscono le politiche e i posizionamenti in materia di responsabilità sociale, di trasparenza, ed altri documenti derivati da obblighi normativi;
- h) nominare al proprio interno il Vice Presidente;
- i) nominare il/la Direttore/trice o Coordinatore/trice Generale eventualmente proposto/a dal Presidente.

Il Comitato di Gestione può delegare per incarichi operativi o straordinari parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri anche disgiuntamente.

Il Comitato di Gestione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

I delegati riferiscono al Comitato di Gestione almeno ogni tre mesi sull'opera da loro svolta e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni loro delegate.

Art. 17. Riunioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno 6 volte l'anno, o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre membri, o l'Organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti, quando nominati.

La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica, o lettera di convocazione o con qualsiasi mezzo atto a garantire l'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Comitato di Gestione è convocato dal Vice Presidente, o dal membro del Comitato più anziano.

Alle sedute del Comitato di Gestione devono essere invitati anche l'eventuale Organo di controllo e l'eventuale Revisore dei Conti, con le stesse modalità previste per i membri del Comitato.

Ad ogni riunione, il Comitato di Gestione nomina un Segretario, che può essere scelto anche fuori del numero dei propri componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono riportate nel libro dei verbali del Comitato di Gestione e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza anche via audio o video-conferenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute

dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano. Le deliberazioni sono assunte con voto palese e vengono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni nelle quali siano interessati i membri del Comitato, debbono essere prese con le modalità stabilite dall'art. 2391 del Codice Civile.

Il Comitato di Gestione può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti nelle persone di altri membri del comitato, o terzi in genere.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere invitati i Responsabili della struttura operativa e terzi in genere.

PRESIDENTE

Art. 18. Compiti del Presidente

Il/la Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Il/la Presidente è scelto tra i soci.

Il/la Presidente sovrintende al funzionamento e all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione.

Al/la Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza od impedimento essa spetta al Vice Presidente, e nei limiti delle rispettive deleghe e mandati, anche ai membri delegati e procuratori per singoli atti, che potranno essere nominati dal Comitato di Gestione.

Il Presidente può proporre al Comitato di Gestione la nomina di un/a Direttore/trice o Coordinatore/trice Generale per gestire la struttura operativa.

Art. 19. Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato di Gestione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi sopraindicati, il Vicepresidente o, in subordine, il componente del Comitato più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice-Presidente assume la carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20. Composizione dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo (o Sindaco) è costituito secondo l'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ed è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

È scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. La nomina o la perdita della qualifica sono soggette all'art. 2399 del codice civile.

A norma di legge l'Organo di controllo (o Sindaco) rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 21. Compiti dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo (o Sindaco) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore; attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale Bilancio Sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Comitato di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Art. 22. Compiti dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione (o Revisore Legale dei Conti) è costituito secondo l'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ed è scelto tra i revisori legali o le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina o la perdita della qualifica sono soggette all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio dell'Associazione.

Ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Comitato di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23. Elezione dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione (o Revisore Legale dei Conti) è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Art. 24. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, nonché il libro dei soci dell'Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 25. Patrimonio e entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili e dagli altri beni e attività dell'associazione;
- b. da eventuali donazioni e lasciti destinati allo scopo.

Le entrate dell'associazione sono costituite

- a. dalle quote annuali dei soci;
- c. da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, o di Enti pubblici e privati;
- d. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o dei soci;
- e. da rendite patrimoniali;
- f. da attività di raccolta fondi;
- g. da rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del

Codice del Terzo Settore;

i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

A tal fine possono essere anche accantonate riserve, e istituiti fondi vincolati da utilizzare in esercizi successivi.

Art. 26. Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione, e predisposto secondo quanto stabilito da Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

Ogni anno l'Associazione redige un Bilancio Sociale, che deve tenere in conto, tra gli altri elementi, la valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (secondo art. 14 co. 1 del d.lgs 117/17).

NORME FINALI

Art. 27. Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C e degli artt. 8, 9, 21, 22, 25, 48, 49, 50 del D.Lgs. 117/2017.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28. Controversie

Qualsiasi divergenza in dipendenza dei rapporti associativi o dell'applicazione ed esecuzione del presente Statuto che potesse insorgere fra Associazione e Soci, fra Soci e Comitato di Gestione o Presidente, o fra questi due ultimi organi, dovrà, escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, essere obbligatoriamente rimessa alla decisione di un Collegio arbitrale di tre persone composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato dai primo due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza del più diligente.

Qualora le parti siano più d'una, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime o il Presidente del Tribunale dovranno nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di disparità.

Il Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo. Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede

dell'Associazione e giudicherà quale amichevole compositore anche in via di equità, con dispensa da ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato irrituale, intendendosi gli arbitri come mandatari delle parti.

Art. 29. Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Mario Mancini

F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)